



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N° 122 / 2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:

- VISTA** la Circolare Titolo Porti, Serie VIII, n. 16, in data 19.07.2002, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel confermare che la disciplina amministrativa del servizio di bunkeraggio con mezzi nautici è posta in capo all'Autorità Marittima anche nei porti sede di Autorità Portuale, ha trasmesso le linee guida tecniche di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle navi;
- VISTA** la propria Ordinanza n°162/2009, in data 15.12.2009, che approva e rende esecutivo il "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nel porto e nella rada di Ravenna";
- VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485";
- VISTA** la Legge 28.01.1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 66 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 60 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Art. 1 È approvato e reso esecutivo il "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio nel porto e nella rada di Ravenna" allegato alla presente ordinanza.

Art. 2 L'allegato Regolamento entra in vigore a decorrere dalle ore 00.01, del 01.01.2013. In pari data l'Ordinanza n°162/2009, in data 15.12.2009, citata in premessa, ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nell'allegato Regolamento sono abrogate.

Art. 3 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare il regolamento allegato alla presente Ordinanza. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Ravenna, 18 /12/2012

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Francesco Ferrero FERRARA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO ALLE NAVI ORMEGGIATE NEL PORTO E NELLA RADA DI RAVENNA

Articolo 1

Campo di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano alle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e lubrificanti alle navi, ivi comprese le unità navali adibite al traffico locale, le unità da diporto e da pesca, ormeggiate nel porto ovvero alla fonda nella rada di Ravenna ed alle medesime unità navali ormeggiate nei sorgitori ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. **Bunkeraggio**: il complesso delle operazioni di rifornimento di liquidi combustibili e lubrificanti destinati alla propulsione ed ai servizi della nave – con punto in infiammabilità maggiore/uguale a 60°C – effettuato ad unità navali all'ormeggio in porto o alla fonda in rada, secondo le modalità indicate al successivo articolo 4.
2. **Bettolina**: una nave cisterna di piccole dimensioni, autorizzata ad eseguire il rifornimento di combustibili ed oli lubrificanti.
3. **Veicolo Cisterna**: veicolo costruito per il trasporto di prodotti liquidi, comprendente una o più cisterne oltre al veicolo, rispondente alle modalità costruttive determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. **Impianto Fisso**: distributore fisso ubicato in banchina.
5. **Deposito Costiero**: impianto per lo stoccaggio di prodotti petroliferi installato in prossimità delle banchine portuali, dotato di tubazione fissa in banchina per lo scarico o la fornitura di prodotti petroliferi.
6. **Guardia ai Fuochi**: personale addetto al servizio integrativo antincendio, iscritto nei registri tenuti della Capitaneria di Porto di Ravenna.
7. **Vigilanza Anticendio**: la sorveglianza effettuata da personale addetto alla prevenzione incendi, in applicazione alla vigente normativa in materia.

Articolo 3

Modalità di esecuzione del bunkeraggio

Il rifornimento dei prodotti oggetto del presente regolamento può essere effettuato secondo le modalità sotto specificate:

1. **Bunkeraggio a mezzo bettolina:** possono effettuare il bunkeraggio le ditte in possesso di concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Ravenna, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 66 del Codice della Navigazione e all'art. 60 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima.
2. **Bunkeraggio a mezzo impianto fisso:** sono autorizzate le ditte concessionarie di distributori fissi in banchina, come definiti dal D.lgs n.32 del 11.02.1998, destinati al rifornimento di carburanti alle unità navali, compresi quelli con punto di infiammabilità inferiore a 60°C. Le concessioni sono rilasciate, per il porto di Ravenna, dall'Autorità Portuale di Ravenna, per gli altri sorgitori ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna, le concessioni sono rilasciate dalla Regione Emilia Romagna.
3. **Bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna:** sono autorizzate le Ditte, iscritte nei registri ex art. 68 Cod. Nav., che operano con veicoli cisterna riconosciuti idonei e conformi alle norme costruttive determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed equipaggiati con le dotazioni prescritte dal presente regolamento, come specificato al seguente articolo 7.
4. **Bunkeraggio a mezzo deposito costiero:** sono autorizzati i depositi costieri collegati alla banchina prospiciente con oleodotto costruito e collaudato per il trasferimento di prodotti petroliferi ed in possesso di concessione, nonché di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 4 **Esenzioni**

Il presente Regolamento non si applica al:

1. **Rifornimento di prodotti lubrificanti in fusti:** per l'approvvigionamento di prodotti lubrificanti in fusti si rimanda alla specifica disciplina applicabile in materia.
2. **Rifornimento a navi militari e dello Stato:** alle navi militari ed alle unità navali appartenenti alle forze di polizia o alle altre amministrazioni dello Stato, qualora effettuino il bunkeraggio con modalità diverse dalla fornitura con impianto fisso, si applicano le norme del presente regolamento esclusivamente nel caso in cui non esistano propri regolamenti e/o procedure operative, che garantiscano il medesimo gradiente di sicurezza.

Articolo 5 **Prescrizioni generali per lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio**

Durante le operazioni di bunkeraggio devono essere adottati i seguenti criteri di sicurezza:

1. **Apprestamenti Antincendio:** tutti i presidi antincendio fissi e/o portatili delle navi, delle bettoline, dei veicoli cisterna, degli impianti fissi, dei depositi costieri devono essere efficienti e pronti all'uso.
2. **Illuminazione:** Le operazioni di rifornimento possono essere eseguite nell'arco delle 24 ore. Nel caso di operazioni in ore notturne, la zona deve essere adeguatamente illuminata, mediante dispositivi che garantiscano almeno un illuminamento di 10 lux ad un metro dai piani di lavoro.
3. **Condizioni Meteorologiche:** le operazioni di bunkeraggio devono essere eseguite in presenza di condizioni meteomarine favorevoli. In caso di peggioramento delle stesse ed in particolare nel caso di scariche elettrostatiche in atmosfera, le operazioni di bunkeraggio devono essere immediatamente sospese e ne deve essere data tempestiva notizia alla Capitaneria di Porto di Ravenna.

4. **Manichette per il trasferimento del bunker:** le manichette impiegate per le operazioni di bunkeraggio devono essere conformi agli standard costruttivi determinati dalle norme EN 1765 ovvero BS 1435. Le manichette devono essere collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate, secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. Ogni manichetta, che deve riportare stampigliato il codice di identificazione, deve essere dotata di certificato di collaudo riportante le massime condizioni di esercizio, l'elenco dei prodotti per i quali è riconosciuta idonea, nonché data e pressione di collaudo.
5. **Prescrizioni per le altre navi:** tutte le unità navali che devono navigare e/o manovrare in prossimità di una nave intenta in operazioni di bunkeraggio devono procedere con la massima cautela, avendo cura di non compromettere la sicurezza delle operazioni di rifornimento in corso.
6. **Divieto di fumare:** a bordo delle navi e delle bettoline, ad eccezione dei locali interni all'uopo destinati, deve essere osservato il divieto di fumare.
7. **Attività durante il bunkeraggio:** a bordo della nave impegnata nelle operazioni di bunkeraggio è vietato eseguire lavori che possano generare scintille o calore o che possano compromettere le condizioni di sicurezza.
8. **Soggetti responsabili delle operazioni di rifornimento:** secondo le diverse modalità di esecuzione del bunkeraggio, oltre al Comandante della nave che riceve il bunker ed all'ufficiale di bordo responsabile delle operazioni, sono da considerarsi responsabili i seguenti soggetti:
 - a. **Bunkeraggio a mezzo bettolina:** il Comandante della bettolina ovvero altro membro dell'equipaggio all'uopo designato quale responsabile delle operazioni di rifornimento;
 - b. **Bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna:** il titolare della Ditta rifornitrice e l'autista del veicolo cisterna;
 - c. **Bunkeraggio a mezzo impianto fisso:** il gestore dell'impianto e l'operatore della stazione di rifornimento.
 - d. **Bunkeraggio a mezzo deposito costiero:** il legale rappresentante della società che gestisce il deposito costiero ed il responsabile della sicurezza in servizio presso banchina durante le operazioni di rifornimento.

Articolo 6

Criteria di sicurezza per lo svolgimento del bunkeraggio a mezzo bettolina

Durante le operazioni di bunkeraggio a mezzo bettolina devono essere osservati i seguenti criteri di sicurezza, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente articolo 5:

1. **Requisiti delle bettoline:** le bettoline devono essere in possesso dei certificati di sicurezza, previsti per tali unità navali dalla normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione. Le menzionate unità navali devono inoltre essere equipaggiate con le seguenti dotazioni:
 - a. Impianti di bordo, dotazioni ed apprestamenti idonei per effettuare il trasferimento del bunker in sicurezza, anche a navi che trasportano o abbiano trasportato prodotti infiammabili;
 - b. Attrezzature idonee a prevenire e contenere sversamenti accidentali di idrocarburi ed oli lubrificanti (quali, a mero titolo esemplificativo, efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, ghiotte per la raccolta di eventuali colaggi, panne e cuscini assorbenti).
2. **Ormeaggio delle bettoline alla nave da rifornire:** le bettoline devono ormeggiarsi alla nave da rifornire impiegando idonei parabordi atti ad evitare il contatto diretto degli scafi, inoltre devono essere sempre in condizioni di allontanarsi prontamente con i propri mezzi dalla nave da rifornire sia in caso di emergenza, che qualora ordinato dal comandante della nave.

3. Vigilanza ed impianti antincendio: prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio deve essere effettuata una verifica degli impianti antincendio della nave e della bettolina e devono essere predisposte almeno due manichette antincendio sul ponte della nave e della bettolina, posizionate in modo da poter intervenire con facilità nella zona di connessione tra i collettori e le manichette di movimentazione del bunker, già collegate all'impianto fisso antincendio e pronte all'uso. La vigilanza antincendio deve essere garantita dal personale di bordo della nave e della bettolina, in possesso di certificati STCW 78/95 "fire fighting". Qualora si tratti di rifornimento a navi petroliere, gasiere o chimichiere non degassificate, a bordo delle stesse devono essere presenti n°2 (due) guardie ai fuochi, abilitate a svolgere il servizio integrativo antincendio, che dovranno permanere nella zona di imbarco del bunker.
4. Prevenzione inquinamento: prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio devono essere prese tutte le precauzioni idonee a scongiurare e ridurre il rischio di inquinamento, quali ad esempio la verifica dell'integrità e della perfetta tenuta degli accoppiamenti collettori/manichette, della pulizia delle ghiotte, della chiusura degli ombrinali adiacenti il punto di imbarco, della pronta disponibilità di materiale assorbente da impiegare in caso di fuoriuscita accidentale di prodotto.
5. Impianti di trasferimento del bunker: tutti gli elementi costituenti gli impianti di trasferimento del bunker (manichette, pompe, valvole, branchetti di connessione, ecc.) devono essere in ottime condizioni di esercizio ed essere elettricamente contigui e connessi alla struttura della nave. Prima di iniziare le operazioni di trasferimento del bunker dovrà essere garantita la equipotenzialità elettrica tra le strutture della nave e quelle della bettolina. Il personale della bettolina e l'equipaggio della nave devono sorvegliare le operazioni di bunkeraggio in modo da effettuare gli interventi a tutela della sicurezza ed il distacco rapido delle manichette in caso di necessità.
6. Divieto di fumare: a bordo delle navi e delle bettoline, ad eccezione dei locali interni all'uopo destinati, deve essere osservato il divieto di fumare.
7. Comunicazioni nave – bettolina: il personale della bettolina deve attenersi alle disposizioni del Comandante della nave o dell'Ufficiale di bordo responsabile della direzione delle operazioni, in merito alle modalità di trasferimento del bunker ed alle procedure di sicurezza cui attenersi (inizio e durata stimata delle operazioni, pressione di pompaggio, rateo di trasferimento), concordando prima dell'inizio delle stesse un mezzo di comunicazione da utilizzare, che deve comunque garantire la tempestività delle comunicazioni medesime, in particolare quelle di emergenza.
8. Segnali visivi ed ascolto radio: le navi e le bettoline impegnate nelle operazioni di bunkeraggio, in ore diurne devono issare in testa d'albero la bandiera rossa (lettera B del Codice Internazionale dei Segnali), in ore notturne devono mantenere accesa in testa d'albero una luce rossa a giro di orizzonte. Durante il rifornimento dovrà essere garantito ascolto radio sui canali VHF 12/16. L'inizio e il termine delle operazioni di bunkeraggio devono essere comunicate via radio sul canale VHF 12, alla Capitaneria di Porto di Ravenna, al fine di consentire la divulgazione delle informazioni ai servizi tecnico nautici ed alle altre unità navali in transito nel tratto di canale interessato.
9. Attività durante il bunkeraggio: a bordo della nave e della bettolina impegnate nelle operazioni di bunkeraggio è vietato eseguire lavori che possano generare scintille, calore o che possano compromettere le condizioni di sicurezza. Le operazioni commerciali della nave dovranno essere sospese nel caso in cui la nave movimenti liquidi infiammabili di categoria "A" o "B" (D.M. 31.07.1934), merci pericolose in colli appartenenti alle classi 1, 2, 3, 4, 5 (IMDG Code) o solidi alla rinfusa appartenenti all'Appendice "B" (IMSBC Code).

Articolo 7

Criteria di sicurezza per lo svolgimento del bunkeraggio con veicolo cisterna

Durante le operazioni di bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna devono essere osservati i seguenti criteri di sicurezza, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente articolo 5:

1. **Requisiti dei veicoli cisterna:** i veicoli cisterna impiegati per il servizio di bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché a quelle previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci pericolose su strada (*ADR*). I veicoli cisterna devono essere equipaggiati singolarmente con pompe di trasferimento del carico di tipo approvato, antideflagranti e muniti di reti parascintille alle tubazioni di scarico dei gas esausti.
2. **Accesso alle banchine portuali:** i veicoli cisterna che devono effettuare il bunkeraggio alle unità navali ormeggiate alle banchine del porto di Ravenna possono recarsi sottobordo alla nave da rifornire uno solo alla volta. Negli stabilimenti portuali l'eventuale area di sosta per i veicoli cisterna in attesa di eseguire il bunkeraggio sarà indicata dal responsabile di banchina dello stabilimento medesimo, il quale garantirà la presenza degli apprestamenti ritenuti necessari per la sosta in sicurezza di tali veicoli. Per le banchine pubbliche tale area di sosta sarà individuata dall'Autorità Portuale di Ravenna.
3. **Divieto allo svolgimento del bunkeraggio:** è vietato il bunkeraggio alle navi traghetto con autobotte introdotta nel ponte garage della nave. In considerazione della pericolosità dei luoghi, della tipologia delle merci movimentate e della difficoltà di manovra, è vietato lo svolgimento del rifornimento con veicolo cisterna alle navi ormeggiate alle seguenti banchine del porto di Ravenna:
 - a. Pir Pontili e Pir banchina centro;
 - b. Polimeri Europa;
 - c. Petra;
 - d. Yara;
 - e. Via Molo Dalmazia, ad eccezione della zona "dente";
 - f. Via Molo San Filippo, ad eccezione dell'ormeggio "S.Filippo ATM".
4. **Vigilanza ed impianti antincendio:** prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio di liquidi combustibili deve essere effettuata una verifica degli impianti antincendio della nave e devono essere predisposte almeno due manichette antincendio sul ponte di coperta della medesima, posizionate in modo da poter intervenire con facilità nella zona di connessione tra i collettori e le manichette di movimentazione del bunker, già collegate all'impianto fisso antincendio e pronte all'uso. Durante l'esecuzione delle operazioni di rifornimento la vigilanza antincendio a bordo della nave deve essere garantita dal personale dell'equipaggio, in possesso di certificati STCW 78/95 "fire fighting", mentre a terra, nei pressi delle manichette impiegate per il rifornimento, deve essere garantita la presenza del servizio integrativo antincendio con n°2 (due) guardie ai fuochi, che dovranno predisporre l'impiego di una motopompa barellabile e di n°4 (quattro) estintori portatili, con capacità estinguente non inferiore a 34A233BC.
5. **Prevenzione inquinamento:** prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio devono essere prese tutte le precauzioni idonee a scongiurare e ridurre il rischio di inquinamento, quali ad esempio la verifica dell'integrità e della perfetta tenuta degli accoppiamenti collettori/manichette, della pulizia delle ghiotte, della chiusura degli ombrinali adiacenti il punto di imbarco, della pronta disponibilità di materiale assorbente da impiegare in caso di fuoriuscita accidentale di prodotto.
6. **Impianti di trasferimento del bunker:** tutti gli elementi costituenti gli impianti di trasferimento del bunker (manichette, pompe, valvole, branchetti di connessione, ecc.) devono essere in ottime condizioni di esercizio. Prima di iniziare le operazioni di movimentazione del bunker dovrà essere garantita la equipotenzialità elettrica tra le strutture della nave ed il veicolo cisterna. Personale del veicolo cisterna e dell'equipaggio della nave devono stazionare in prossimità dei collettori di connessione, per effettuare gli

interventi a tutela della sicurezza delle operazioni ed il distacco rapido in caso di necessità.

7. Zona di sicurezza e divieto di fumare: durante l'esecuzione del rifornimento nella zona adiacente il veicolo cisterna, per un raggio di metri 30 non devono essere presenti altri automezzi, mezzi di sollevamento e persone estranee. A bordo delle navi e nelle zona sopra definita deve essere osservato il divieto di fumare. Tale area deve essere opportunamente delimitata e segnalata con un cartello bilingue (italiano ed inglese) indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE".
8. Comunicazioni nave – veicolo cisterna: il personale del veicolo cisterna deve attenersi alla disposizioni del Comandante della nave o dell'Ufficiale di bordo responsabile della direzione delle operazioni, in merito alle modalità di trasferimento del bunker ed alle procedure di sicurezza da attuare (inizio e durata stimata delle operazioni, pressione di pompaggio, rateo di trasferimento), concordando prima dell'inizio delle stesse un mezzo di comunicazione da utilizzare, che deve comunque garantire la tempestività delle comunicazioni medesime, in particolare quelle di emergenza.
9. Segnali visivi ed ascolto radio: le navi impegnate nelle operazioni di bunkeraggio, in ore diurne devono issare in testa d'albero la bandiera rossa (lettera B del Codice Internazionale dei Segnali), in ore notturne devono mantenere accesa in testa d'albero una luce rossa a giro di orizzonte. Durante il rifornimento dovrà essere garantito ascolto radio sui canali VHF 12/16.
10. Attività durante il bunkeraggio: durante il bunkeraggio è vietato eseguire lavori che possano generare scintille/calore o che possano compromettere le condizioni di sicurezza della nave e delle operazioni in corso.

Articolo 8

Criteri di sicurezza per lo svolgimento del bunkeraggio con impianto fisso

Durante le operazioni di bunkeraggio presso impianti fisso devono essere osservati i seguenti criteri di sicurezza:

1. Requisiti degli impianti fissi: gli impianti fissi devono essere collaudati, muniti di tutti gli apprestamenti di sicurezza, nonché dei dispositivi per il recupero dei vapori di idrocarburi, previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Vigilanza ed impianti antincendio: durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto, pronti all'uso, tutti i mezzi antincendio prescritti dalla normativa vigente in materia. La vigilanza antincendio a terra è garantita dal gestore del distributore, mentre a bordo è svolta dall'equipaggio dell'unità navale che effettua il rifornimento.
3. Comunicazioni nave – impianto fisso: il personale dell'impianto fisso deve attenersi alla disposizioni del Comandante dell'unità navale da rifornire, relativamente alle modalità di esecuzione del rifornimento.
4. Prevenzione inquinamento: prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio devono essere prese tutte le precauzioni idonee a scongiurare e ridurre il rischio di inquinamento, quali ad esempio la verifica dell'integrità e della perfetta tenuta delle tubazioni, della chiusura degli ombrinali adiacenti il punto di imbarco, della pronta disponibilità di materiale assorbente da impiegare in caso di fuoriuscita accidentale di prodotto.
5. Precauzioni: durante il rifornimento i motori di propulsione ed ogni altro motore a combustione interna presente a bordo della unità navali da rifornire devono essere spenti. Non possono essere effettuati altre operazioni o lavori di alcun genere. Al termine delle operazioni di bunkeraggio, prima di avviare il motore, il vano motore ed gli spazi ove sono presenti i serbatoi del carburante, devono essere opportunamente ventilati.

6. Rifornimenti degli impianti fissi: il rifornimento degli impianti fissi può essere effettuato a mezzo veicolo cisterna o bettolina nel rispetto delle norme del presente regolamento ove applicabili e della normativa vigente in materia. La zona circostante l'area del trasferimento, per un ampiezza di 20 metri, deve essere opportunamente delimitata e segnalata con cartellonistica riportante la seguente dicitura "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE".

Articolo 9

Criteria di sicurezza per lo svolgimento del bunkeraggio con deposito costiero

Durante le operazioni di bunkeraggio presso impianti fisso devono essere osservati i seguenti criteri di sicurezza:

1. Vigilanza ed impianti antincendio: La vigilanza antincendio a bordo della nave deve essere garantita dall'equipaggio della nave, in possesso di certificati STCW 78/95 "fire fighting", che dovrà permanere nella zona di imbarco del bunker. Durante le operazioni di rifornimento e per l'intera sosta della nave all'ormeggio, l'impianto antincendio di banchina deve essere pronto per l'impiego.
2. Divieto di impiego di apparecchiature elettriche non antideflagranti: a bordo delle navi, impegnate in operazioni di bunkeraggio, è vietato utilizzare apparecchiature elettriche non antideflagranti (anche se alimentate a batteria).
3. Prevenzione inquinamento: prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio devono essere prese tutte le precauzioni idonee a scongiurare e ridurre il rischio di inquinamento, quali ad esempio la verifica dell'integrità e della perfetta tenuta degli accoppiamenti collettori/manichette, della pulizia delle ghiotte, della chiusura degli ombrinali adiacenti il punto di imbarco, della pronta disponibilità di materiale assorbente da impiegare in caso di fuoriuscita accidentale di prodotto.
4. Impianti di trasferimento del bunker: tutti gli elementi costituenti gli impianti di trasferimento del bunker (manichette, pompe, valvole, branchetti di connessione, ecc.) devono essere in ottime condizioni di esercizio ed essere elettricamente contigui e connessi alla struttura della nave. Il personale dell'equipaggio della nave deve stazionare in prossimità dei collettori di connessione, per effettuare gli interventi a tutela della sicurezza ed il distacco rapido delle manichette in caso di necessità.
5. Comunicazioni nave – deposito costiero: il personale di banchina del deposito costiero deve attenersi alle disposizioni del Comandante della nave o dell'Ufficiale d bordo responsabile della direzione delle operazioni, in merito alle modalità di trasferimento del bunker ed alle procedure di sicurezza da implementare (inizio e durata stimata delle operazioni, pressione di pompaggio, rateo di trasferimento), concordando prima dell'inizio delle stesse il mezzo di comunicazione da utilizzare, che deve comunque garantire la tempestività delle comunicazioni medesime, in particolare quelle di emergenza.

Articolo 10

Autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio

Le operazioni di bunkeraggio possono essere eseguite esclusivamente osservando le seguenti procedure amministrative:

1. Bunkeraggio a mezzo bettolina: l'Armatore, il Comandante (solo per nave che batte bandiera nazionale) ovvero il Raccomandatario Marittimo della nave devono presentare alla Capitaneria di Porto, *brevi manu* o via e-mail all'indirizzo tecnica.cpravenna@mit.gov.it o ravenna@guardiacostiera.it, con un anticipo di 24 ore rispetto all'esecuzione del bunkeraggio, la notifica in allegato A, riportante i dati e l'ormeggio della nave da rifornire, i dati della bettolina che effettuerà il rifornimento, il

giorno e l'ora di esecuzione del bunkeraggio, la tipologia ed il quantitativo del prodotto da rifornire.

2. Bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna: l'Armatore, il Comandante (solo per nave che batte bandiera nazionale) ovvero il Raccomandataro Marittimo della nave devono presentare alla Capitaneria di Porto, *brevi manu* ovvero in via telematica, con un anticipo di 24 ore rispetto all'esecuzione del bunkeraggio, istanza in duplice copia ed in carta legale, l'istanza in allegato B, riportante i dati e l'ormeggio della nave da rifornire, i dati del veicolo cisterna che effettuerà il rifornimento, gli estremi dell'iscrizione ex art. 68 C.N della ditta rifornitrice, il giorno e l'ora di esecuzione del bunkeraggio, la tipologia ed il quantitativo del prodotto da rifornire.
3. Bunkeraggio a mezzo impianto fisso e deposito costiero: non è richiesto alcuna autorizzazione/notifica per l'esecuzione del bunkeraggio.

Ravenna, 18/12/2012

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Francesco Saverio FERRARA



ALLEGATO A

Alla Capitaneria di Porto di Ravenna

Il sottoscritto _____ con sede in _____
via _____ tel _____ fax _____
armatore/comandante/raccomandataro marittimo della nave _____
Numero IMO _____ bandiera _____ TSL (GT) _____
ETA _____ ormeggio _____.-

COMUNICA

Che sarà effettuato il bunkeraggio, a mezzo bettolina, del seguente prodotto:
TONS. _____ di _____ con punto di infiammabilità _____ °C;

DICHIARA

- che le operazioni di rifornimento saranno effettuate il giorno _____ ore _____;
- che sulla base delle informazioni fornite dalla ditta concessionaria del servizio la bettolina impiegata:
 - è in possesso di tutti i certificati di sicurezza prescritti;
 - è dotata di impianti idonei per effettuare le operazioni di rifornimento in sicurezza
 - anche a navi che trasportano prodotti infiammabili/combustibili;
 - è equipaggiata con attrezzature idonee a prevenire e contenere sversamenti
 - accidentali di idrocarburi/oli lubrificanti in mare;
 - l'equipaggio è munito dei certificati STCW 78/95 in corso di validità (corso antincendio avanzato);
 - che il servizio integrativo antincendio (ove richiesto) verrà espletato dalla ditta _____, iscritta nel registro ex art. 68 C.N.;
 - che il terminal portuale è informato dell'operazione di bunkeraggio (qualora la nave

movimenti prodotti infiammabili categorie "A" e "B" ex D.M. 31.07.1934.

NOTE:

Ravenna, _____

Firma

L'armatore/Comandante/Raccomandataro Marittimo

Il sottoscritto _____ con sede in _____
via _____ tel _____ fax _____
armatore/comandante/raccomandataro marittimo della nave _____
Numero IMO _____ bandiera _____ TSL (GT) _____
ETA _____ ormeggio _____.-

CHIEDE

L'autorizzazione ad effettuare bunkeraggio, a mezzo veicolo cisterna, del seguente prodotto:
TONS. _____ di _____ con punto di infiammabilità _____ °C;

DICHIARA

- che le operazioni di rifornimento saranno effettuate il giorno _____ ore _____;
- che sulla base delle informazioni fornite dalla ditta di autotrasporti _____ autorizzata ad effettuare il servizio:
 - il veicolo cisterna, rispondente alle prescrizioni del regolamento per il bunkeraggio, è targato _____;
 - l'autista del veicolo cisterna è a conoscenza delle norme del regolamento per il bunkeraggio e delle proprie competenze e responsabilità;
- che il servizio integrativo antincendio (ove richiesto) verrà espletato dalla ditta _____, iscritta nel registro ex art. 68 C.N.;
- di aver ottenuto il nulla osta da parte del terminal portuale all'accesso del veicolo cisterna in banchina.

NOTE:

Ravenna, _____

Firma

L'armatore/Comandante/Raccomandataro Marittimo



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA**

VISTI: - l'istanza sopra riportata e l'eventuale documentazione allegata;
- il Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nel porto e nella rada di Ravenna.

SI AUTORIZZA

Il bunkeraggio, a mezzo veicolo cisterna, del seguente prodotto:

TONS. _____ di _____ con punto di infiammabilità _____ °C;

PRESCRIZIONI:

Ravenna, _____

d'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA